



COMUNE DI LIGONCHIO

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Indirizzo: Via Enzo Bagnoli, 16 – 42039 Ligonchio (RE) – Tel.: 0522 - 899121 – Fax: 0522 - 899616 –
e-mail: ligonchio@comune.ligonchio.re.it - C.F. e P. IVA: 00229910351

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Delibera C.C. n. 030 del 04/08/2005

INDICE

Articolo 1	Finalità e criteri generali	Pag. 3
Articolo 2	Destinatari	Pag. 3
Articolo 3	Modalità di gestione	Pag. 3
Articolo 4	Calendario e orari	Pag. 3
Articolo 5	Piano annuale di trasporto scolastico	Pag. 4
Articolo 6	Modalità organizzative	Pag. 4
Articolo 7	Accompagnamento	Pag. 4
Articolo 8	Sicurezza e Responsabilità	Pag. 5
Articolo 9	Iscrizioni	Pag. 5
Articolo 10	Sottoscrizione del Regolamento	Pag. 6
Articolo 11	Comunicazioni Comune/Famiglia	Pag. 6
Articolo 12	Comunicazioni tra il Comune e le Istituzioni Scolastiche	Pag. 6
Articolo 13	Criteri generali di utilizzazione del servizio	Pag. 7
Articolo 14	Comportamento a bordo	Pag. 6
Articolo 15	Sanzioni	Pag. 7
Articolo 16	Tariffe	Pag. 8
Articolo 17	Esoneri	Pag. 8
Articolo 18	Servizi gratuiti	Pag. 8
Articolo 19	Modalità di fruizione per le uscite didattiche e culturali	Pag. 8
Articolo 20	Assicurazione utenti	Pag. 8

Articolo 1 – Finalità e criteri generali

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

Articolo 2 - Destinatari

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico è diretto agli alunni iscritti alle scuole materne ed elementari del Comune di Ligonchio residenti nel territorio comunale.
2. Potranno essere ammessi al servizio anche residenti in comuni limitrofi in base a quanto previsto dal D.M. 31 gennaio 1997 e dalla Circolare Ministero trasporti e navigazione 11 marzo 1997, n. 23. La concessione verrà valutata in ordine alle seguenti condizioni elencate in ordine di priorità:
 - alunni frequentanti le scuole materne ed elementari del Comune di Ligonchio, residenti nelle zone di confine con i Comuni interessati purchè compatibili con gli orari di trasporto e delle lezioni;
 - disponibilità del richiedente ad usufruire della fermata nel territorio del Comune di Ligonchio, più vicina al Comune di residenza;
 - disponibilità dei posti.
3. La richiesta di iscrizione al servizio per i non residenti potrà essere accolta previa autorizzazione del Sindaco del Comune di residenza.
4. Per gli alunni disabili che non possono usufruire del servizio trasporto, si provvederà nel rispetto delle leggi di settore.

Articolo 3 – Modalità di gestione

1. L'Amministrazione può gestire il servizio con le seguenti modalità:
 - mediante mezzi propri e con proprio personale;
 - in affidamento a terzi appaltando il trasporto a ditte
2. Sia nel caso di gestione diretta, sia nel caso di affidamento a terzi con appalto, saranno utilizzati automezzi idonei e rispondenti alle norme dettate dal Decreto Ministeriale 31/01/1997 e dalla Circolare Ministeriale n. 23/97.

Articolo 4 – Calendario e orari

1. Il Servizio si effettua, secondo il calendario annualmente stabilito dagli organismi scolastici. Non è previsto il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.

2. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti nevicate, eventi calamitosi) non potrà essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico. Il servizio potrà essere effettuato, a seconda dei casi, parzialmente o completamente in relazione alle condizioni oggettive. L'Ufficio darà tempestiva comunicazione agli utenti.

Articolo 5 – Piano annuale di trasporto scolastico

1. Il competente ufficio comunale predispone ogni anno il piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.

2. Il piano annuale deve essere predisposto in tempo utile per consentire un adeguato funzionamento del servizio sin dall'apertura dell'anno scolastico, e comunque non oltre il 31 agosto di ogni anno.

3. Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente articolo 1.

4. I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in servizio. La programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tenere conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.

5. Il piano annuale potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

6. Il piano annuale viene articolato in percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico. Nel piano non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

Articolo 6 – Modalità organizzative

2. Per gli alunni della scuola materna ed elementare i punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno nel Piano annuale di cui al precedente articolo 5, che le individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e tenendo conto delle norme di sicurezza previste dal presente Regolamento.

Articolo 7 - Accompagnamento

1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto esclusivamente per i bambini della scuola materna ed è svolto secondo le modalità e le competenze stabilite dalle disposizioni normative vigenti.
2. La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus affinché gli stessi rispettino le normali regole del vivere civile (ordine, silenzio, rispetto degli altri); inoltre l'accompagnatore cura le operazioni di salita e di discesa dei bambini.
3. E' facoltativa per l'Amministrazione la designazione di un accompagnatore per gli alunni della scuola elementare.

Articolo 8 - Sicurezza e Responsabilità

1. Il piano annuale di cui al precedente articolo 5 deve essere redatto con criteri che consentano la maggior sicurezza possibile per gli utenti. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade.
2. Il piano annuale inoltre deve consentire la maggior sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti; i percorsi devono essere programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale.
3. L'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo.
4. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non potrà costituire onere a suo carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione, così come previsto al successivo comma 5 del presente articolo.
5. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa; l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

Articolo 9 – Iscrizioni

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del Servizio dovranno presentare domanda su appositi moduli, entro il termine stabilito dalle istituzioni scolastiche per le iscrizioni.
2. La domanda di iscrizione di cui al precedente comma 1 dovrà essere consegnata alle Segreterie delle Istituzioni Scolastiche che provvederanno ad inoltrarla all'Ufficio Comunale nei termini e con le modalità previste al successivo articolo 12, comma 3.
3. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica da parte dell'Ufficio del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente regolamento, in particolare del criterio di competenza territoriale di cui al precedente articolo 2 e dei criteri di economicità ed efficienza del Servizio.
4. Le eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o di cambiamento di scuola, potranno essere sempre accettate se compatibili con

il Piano annuale di Trasporto Scolastico e con le esigenze organizzative del servizio, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento.

5. Altre eventuali domande presentate oltre i termini previsti dal presente articolo potranno essere accolte soltanto se compatibili con il Piano Annuale di Trasporto Scolastico già predisposto dall'Ufficio coi criteri di cui al precedente articolo 5 e in particolare in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi, purché l'accettazione non comporti variazioni negli orari del servizio e nei percorsi.

6. L'accoglimento delle domande di cui al precedente comma 5 è comunque subordinato alle verifiche di cui al precedente comma 3 e al versamento di un contributo per i conseguenti maggiori oneri organizzativi.

Articolo 10 – Sottoscrizione del regolamento

1. La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte del responsabile dell'obbligo scolastico di tutte le norme contenute nel presente regolamento, e, più specificamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi e al pagamento della tariffa prevista per il servizio.

2. Il presente Regolamento sarà reso pubblico in tutte le forme previste dalla legge. L'Amministrazione Comunale provvederà alla massima diffusione del documento, rendendolo disponibile, oltre che presso l'Ufficio e le Segreterie delle istituzioni scolastiche, anche sulla rete internet. Del documento potrà essere richiesta copia secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione non saranno accettate.

Articolo 11 Comunicazioni Comune-Famiglia

1. Nei rapporti con le famiglie il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.

2. All'inizio dell'anno scolastico il Comune provvederà a comunicare alle famiglie gli orari e i luoghi prestabiliti per la salita e la discesa degli utenti, sulla base di quanto stabilito dal Piano annuale di Trasporto Scolastico.

3. L'Ufficio comunicherà altresì tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti che dovessero essere introdotte nel corso dell'Anno Scolastico.

4. La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente, per scritto, all'Ufficio, che provvederà alla cancellazione dell'utente dall'archivio.

5. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per scritto, all'Ufficio, che provvederà all'aggiornamento dei dati in archivio.

Articolo 12 – Comunicazioni tra il Comune e le Istituzioni Scolastiche

1. Il Comune impronta la sua azione alla massima collaborazione con le Istituzioni Scolastiche per la soluzione delle problematiche che si possano presentare nel corso

dell'anno, nel rispetto delle norme contenute dal presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.

2. Ogni anno l'Ufficio richiede alle scuole tutte le notizie indispensabili e/o utili per la predisposizione del Piano annuale di trasporto dell'anno scolastico successivo, in particolare gli orari di chiusura e apertura dei vari plessi scolastici.

3. Ogni anno l'Ufficio trasmette alle segreterie delle istituzioni scolastiche i moduli di iscrizione al servizio, da allegare alla domanda di prescrizione alla scuola. Le modalità di riconsegna delle domande di iscrizione saranno concordate con i dirigenti scolastici.

Articolo 13 – Criteri generali di utilizzazione del servizio

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

2. Nello spirito del precedente comma 1, il Comune potrà, di concerto con le Istituzioni Scolastiche, organizzare iniziative educative che possano contribuire a sviluppare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.

Articolo 14 – Comportamento a bordo

1. L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento: stare seduto nel posto assegnatogli, non disturbare i compagni di viaggio e l'autista, usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista.

2. E' vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento

Articolo 15 – Sanzioni

1. Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite ed anche se invitati dall'autista non rispettino le regole date, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura:

- l'autista dovrà far pervenire all'Ufficio una relazione, trasmessa per conoscenza al dirigente scolastico, il più possibile circostanziata, circa il comportamento scorretto dell'alunno;

- l'Ufficio avviserà la famiglia e il dirigente scolastico dei fatti accaduti, mediante apposita comunicazione scritta;

- qualora il comportamento dell'alunno non muti e questo generi all'interno del mezzo confusione e pericolo tale da mettere a repentaglio gli stessi alunni trasportati, previa comunicazione alla famiglia e al dirigente scolastico, l'alunno sarà sospeso dal servizio per cinque giorni consecutivi;

- qualora tale comportamento scorretto dovesse nuovamente presentarsi si potrà giungere alla espulsione dell'alunno dal servizio. La sospensione e/o l'espulsione dal servizio non comportano il rimborso della tariffa versata.

2. Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo, la famiglia sarà chiamata a rimborsarli.

3. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.

Articolo 16 – Tariffe

1. Gli utenti sono tenuti, conformemente alla normativa vigente, al pagamento di una tariffa determinata dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.
2. La tariffa è unica, comprende andata e ritorno secondo gli orari scolastici; non sono previste riduzioni di pagamento per coloro che usufruiscono del trasporto in modo parziale;
3. La tariffa non è rimborsabile in caso di mancata frequenza del servizio e nel caso di applicazione delle sanzioni previste al precedente articolo 15.
4. Il mancato pagamento della tariffa comporta la non ammissione al servizio.

Articolo 17 – Esoneri

1. Sono esonerati dal pagamento della quota di contribuzione gli alunni appartenenti a famiglie che, in base a documentata relazione dell'assistente sociale, versino in condizione di grave disagio economico e sociale.

Articolo 18 – Servizi gratuiti

1. Il Servizio di Trasporto scolastico prevede per tutti gli alunni che frequentano le scuole del territorio, nei limiti della disponibilità dei mezzi e delle risorse finanziarie disponibili, la partecipazione alle uscite didattiche e culturali realizzate direttamente o patrocinate dal Comune, secondo una predisposta programmazione annuale.

Articolo 19 – Modalità di fruizione per le uscite didattiche e culturali

1. Il servizio di trasporto scolastico è messo a disposizione per le gite scolastiche educative e di istruzione da effettuarsi nell'ambito del territorio comunale o in località diverse.
2. All'inizio di ogni anno scolastico l'Istituto scolastico competente dovrà comunicare al Comune il calendario delle uscite programmate, indicando per ogni uscita la destinazione e il presumibile periodo di svolgimento. La Giunta Comunale si riserva la facoltà di esaminare ed approvare detto piano in relazione alla disponibilità del servizio. Nel caso di approvazione dello stesso, l'Istituto scolastico successivamente, almeno 15 giorni prima dell'iniziativa dovrà comunicare al Comune la data, l'itinerario, il numero dei partecipanti e l'orario di effettuazione.
3. Per le uscite didattiche effettuate entro il territorio comunale dovranno essere corrisposte delle tariffe, stabilite annualmente dalla amministrazione comunale; nel caso di uscite al di fuori del territorio comunale tale tariffa verrà raddoppiata.

Articolo 20 - Assicurazione utenti.

L'Amministrazione curerà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori del servizio siano coperti da polizze assicurative, sia per il servizio gestito con mezzi e personale comunale, sia per quello effettuato in appalto.